

## **PROPOSTE DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

(Ragionevole durata del processo, concentrazione del dibattimento, libertà personale, irrilevanza penale del fatto)

Pendono di fronte al Parlamento numerosi progetti e disegni di legge di modifiche settoriali al codice di procedura penale. Magistratura Democratica ritiene che alcuni ritocchi siano necessari, quanto meno per attuare la parte dell'art. 111 della Costituzione che impone la ragionevole durata del processo: non solo perché tutte le norme costituzionali vanno attuate senza distinzione, ma perché lo richiedono principi di civiltà più volte ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e la sanzione dei ritardi stabilita dalla cd legge Pinto non costituisce una idonea e sufficiente soluzione, se non si affrontano i nodi strutturali che cagionano i ritardi. Recentemente, del resto, la stessa Corte ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso diretto nonostante la legge Pinto. La lentezza del processo è, dunque, un problema nazionale gravido di conseguenze negative, anche finanziarie, e incide negativamente sul prestigio internazionale del paese. E tuttavia i disegni di legge che hanno avuto origine dal disegno Pittelli vanno tutti in direzione opposta, e cioè verso una ulteriore frammentazione del processo e un'accentuata perdita di poteri ordinatori del giudice.

In questo contesto non intendiamo certo sostituirci al legislatore, ma solo **aprire un dibattito, su proposte concrete (di qui la bozza di articolato), con l'Università e l'Avvocatura.**

Una riforma che si preoccupasse soltanto di accelerare la definizione dei processi sarebbe semplice. Ma **una riforma praticabile in tempi rapidi, senza stravolgimenti**, ha un senso se riesce a coniugare efficienza e garanzie, nello spirito del processo accusatorio. Certo non può darsi un'efficienza a scapito delle garanzie. Nella gerarchia dei valori costituzionali il dovere di garantire un processo rapido viene dopo il rispetto di diritti quali la libertà personale, il diritto alla difesa, quello alla prova. Ma il legislatore del 1988 non ha colto fino in fondo il significato del processo accusatorio, che è incentrato sul diritto alla prova, e non sulla passività delle parti private (che nel processo inquisitorio, proprio per l'irrilevanza dei poteri in ordine alla prova e alla determinazione del rito, hanno solo il diritto di controllare e in certi casi, paralizzare l'attività degli inquirenti). Ormai il sistema accusato-

rio è inserito, in linea di principio, nella Costituzione, si è sviluppato coerentemente (nonostante farraginosità e difficoltà) con le indagini difensive e la legge 1 marzo 2001, n. 63. Rimettere in discussione tutto ciò, ove mai ci fossero ancora nostalgici del codice Rocco, sarebbe del tutto sterile.

1. Nella prospettiva indicata è, evidentemente, centrale il **tema delle impugnazioni** che, rispetto a un primo grado accusatorio, prevede un appello cartolare ed è rimasto sostanzialmente quello del codice Rocco. Il tema è complesso e comporta la necessità di coordinare tra loro principi ed esigenze quali la garanzia del doppio grado imposta dalla Convenzione europea, la rilevanza costituzionale del ricorso per cassazione, il rapporto tra appello del PM e posizione della parte civile, i rapporti tra i due tipi di impugnazione (le modifiche di una incidono necessariamente sulla configurazione e l' estensione dell'altra). E sarebbe poi opportuno conoscere, almeno per campione, alcuni dati, come il numero delle sentenze riformate in appello, *in melius* o *in peius*. Tutto ciò è incompatibile con un progetto di modifiche in tempi brevi ed esige l'apertura di una ricerca e di un confronto tra gli operatori. Fin da ora, tuttavia, è possibile intervenire per scoraggiare le impugnazioni meramente dilatorie, determinate dal tentativo di pervenire alla prescrizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto di risolvere in via interpretativa il problema per quanto riguarda i ricorsi inammissibili, facendo leva sulla mancanza di distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità. La soluzione è opinabile dal punto di vista teorico, e comunque soggetta alle possibili variazioni di giurisprudenza, e non risolve il problema degli appelli dilatori. Ciò rende opportuno un intervento legislativo coerente con la considerazione che l'istituto della **prescrizione** presuppone l'inerzia dello Stato nell'esercizio della potestà punitiva e non un premio all'abilità ostruzionistica della parte. Senza togliere a nessuno il diritto di impugnazione, sembra del tutto logico prevedere che **la sentenza di condanna comporta la sospensione della prescrizione**, che riprenderà a decorrere in caso di assoluzione non definitiva o di annullamento con rinvio sulla responsabilità o la configurazione del reato.

2. Altro punto che merita un'attenta riflessione è il **tema delle incompatibilità**, enormemente dilatato dalla Corte Costituzionale. In molti tribunali, soprattutto del sud (dove le associazioni criminali egemonizzano pressoché tutta la devianza), anche per effetto dei riti

speciali che impongono la separazione, è difficilissimo formare i collegi. Un processo accusatorio imporrebbe le separazioni, ma il regime delle incompatibilità crea una forte spinta ai maxiprocessi, spesso ingovernabili, incompatibili con una ragionevole durata e anche con un'attenta valutazione delle posizioni individuali. Poiché il sistema è stato avallato e largamente esteso dalla Corte costituzionale, se, da un lato, va rafforzato l'organico di alcuni tribunali mediante accorpamenti e riforma delle circoscrizioni (per dare flessibilità e praticabilità al sistema), dall'altro, l'unica soluzione parziale e indiretta facilmente praticabile è ridurre le occasioni di incompatibilità attraverso la **eliminazione di alcuni riti incidentali** (il riesame per i processi ordinari diversi da quelli previsti dall'art. 51 comma 3 *bis* e l'appello ex art. 310 cpp in materia di libertà personale, riesame e appello avverso i sequestri, procedimento camerale eventuale per la proroga del termine per le indagini preliminari) **rafforzando le garanzie reali** e in particolare sostituendo il riesame e l'appello con l'**emissione della misura in contraddittorio** da parte di un collegio del tribunale, previo potere di fermo del PM, analogamente a quanto avviene per la convalida dell'arresto e del fermo. Poiché si deve ritenere che le misure cautelari vengano emesse quando sussistono gravi indizi su tutti gli elementi del reato, sembra opportuno prevedere che, dopo la misura, le parti possano concordare la prosecuzione dell'udienza con rito direttissimo, che potrebbe consentire di acquisire immediatamente prove non compatibili con l'udienza sull'emissione della misura, o beneficiare immediatamente di un rito speciale, con effetti deflattivi.

Il sistema può essere schematizzato come segue.

Per i procedimenti diversi da quelli in cui opera l'arresto in flagranza (che costituisce già un elemento di valutazione obbiettivo) e da quelli previsti dall'art. 51 co. 3 *bis* (per i quali il sistema resterebbe immutato) il PM chiede la misura, coercitiva o interdittiva, al tribunale competente, in composizione collegiale, trasmettendo gli atti indicati dall'art. 291 comma 1. **Il tribunale, se ritiene la richiesta manifestamente infondata, la rigetta con ordinanza**, impugnabile dal PM con ricorso per Cassazione; **altrimenti**, quando ha completato l'esame degli atti, e comunque entro il termine (ordinatorio) di 10 giorni, **avvisa il PM e, se non si tratta di misura custodiale, anche i difensori, deposita gli atti inviati dal PM e fissa l'udienza non prima di 5 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito all'indagato o al difensore**, se già nominato.

Il PM, se ha richiesto la misura della **custodia in carcere o gli arresti domiciliari**, può disporre il **fermo, eventualmente in uno dei**

**luoghi indicati dall' art. 284** (cioè non necessariamente in carcere!) e con le prescrizioni previste da tale articolo. Disposto il fermo (o appena ricevuto l'avviso che il tribunale ha completato lo studio degli atti, se non ha chiesto una misura custodiale) il PM dispone la traduzione dell'indagato e l'avviso al difensore per l'udienza, o con le modalità e nei termini previsti per la convalida dell'arresto, avvertendo contestualmente la parte che gli atti sono depositati presso il tribunale.

**L'udienza si svolge come quella per la convalida dell' arresto, ma la difesa può: 1) chiedere, dopo la convalida, termine a difesa fino a tre giorni, con la conseguenza che il tribunale può prorogare l'efficacia del fermo fino a tale termine; 2) produrre documenti, offrire garanzie, concordare con il PM che si proceda con rito direttissimo, che seguirà davanti al tribunale con le regole previste dall' art. 558.** Il giudice procede all'interrogatorio, alla convalida, all'acquisizione di documenti, all'emissione della misura o altra ritenuta sufficiente, al rigetto, all'eventuale rito direttissimo.

Se il PM, dopo un rigetto, chiede nuovamente la misura sulla base degli stessi elementi, si può provvedere *de plano*, come prevede l'art. 666 co 2 per il giudice dell'esecuzione e il tribunale di sorveglianza. Lo stesso deve avvenire per la mera riproposizione di istanze di revoca o modifica.

L'abolizione del riesame, per i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art.51 comma 3 *bis*, e all'appello ex art.310 per tutte le ordinanze in materia di libertà, non è una grave menomazione, se si pensa che il sistema ha costruito solo garanzie formali: la perdita di efficacia non impedisce la immediata riemissione della misura, e l'annullamento della Corte di cassazione è quasi sempre per difetto di motivazione e non determina mai la scarcerazione, ma solo l'obbligo di motivare più attentamente. Viceversa un'udienza davanti ad un tribunale collegiale sulla libertà, con il previo interrogatorio di garanzia dell'indagato e contraddittorio preventivo sulle esigenze e sugli indizi, la produzione di documenti, la prospettazione difensiva di misure non custodiali atte a soddisfare le esigenze, potrebbero grandemente ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere. Resta fermo, ovviamente, il ricorso per cassazione previsto dall'art. 311, che potrebbe essere rafforzato nel senso che, in caso di annullamento in materia di libertà personale sulla sussistenza degli indizi (oltre ai casi di annullamento senza rinvio), la Corte dispone la scarcerazione. L'attuale appello, infatti, dal punto di vista del pm è pressoché inutile, perché in caso di mancata emissione della misura la decisione del tribunale è paralizzata dal ricorso per cassazione (e comunque dal momento

dell'appello passerebbero almeno nove o dieci mesi prima che la decisione divenga esecutiva); dal punto di vista della difesa, poi, in tutti i casi in cui si discute di decorrenza dei termini o di proroga della custodia cautelare, perdita di efficacia e simili è molto più ragionevole rivolgersi direttamente alla Cassazione. C'è poi un ulteriore argomento che depona per l'abolizione del riesame e dell'appello ex art. 310: entrambi sono costruiti come impugnazioni di merito in cui il giudice ha un potere di revoca o modifica, ma non di annullamento, con la conseguenza che tutte le nullità relative e i vizi di motivazione vengono sanati dal tribunale della libertà: conseguenza che non si verificherebbe con un'impugnazione di carattere rescindente come il ricorso per cassazione.

La soluzione sin qui prospettata non è possibile per i delitti di criminalità organizzata, perché le esigenze di evitare l'inquinamento delle prove, l'intimidazione dei testi e le rappresaglie sono particolarmente pressanti, e spesso rendono necessarie emissioni di misure collettive incompatibili con i tempi dell'udienza *de libertate*. Occorre prendere atto che il sistema è ormai profondamente divaricato per effetto di differenze reali (ad esempio in materia di intercettazioni, di esigenze cautelari, di termini di custodia cautelare): ridurre l'area della perdita di garanzie reali è a nostro avviso un fatto positivo.

Da ultimo, se si vuole **ridurre la custodia cautelare in carcere**, va, inoltre, **ampliare la durata delle misure interdittive e prevista la cumulabilità con le misure coercitive diverse da quelle custodiali**. L'insufficienza di una misura interdittiva della durata di due mesi, a fronte di una procedura complessa, esercita di fatto una spinta a richiedere misure custodiali.

**3.** Per quanto riguarda i **sequestri**, il sistema del riesame, dell'appello per i sequestri preventivi e lo stesso ricorso per cassazione sembrano francamente garanzie superflue. Le garanzie previste dagli artt. 258, 262, 263, 319, 321 (gli ultimi tre dei quali prevedono l'intervento necessario del giudice in sede di emissione o di convalida) e la riproponibilità delle istanze (anche mediante impugnazione) in ogni stato e grado del processo, dall'udienza preliminare alla Corte di Cassazione, dovrebbero essere ritenute sufficienti in ogni paese del mondo e in ogni ordinamento. È certo più sensato accelerare i tempi del processo.

**4.** Anche il meccanismo dei **termini delle indagini preliminari** comporta appesantimenti burocratici e un rito incidentale solo even-

tuale e con un contraddittorio fittizio (art. 406 commi 3 e 5) perché la difesa non conosce gli atti. Per una proroga di sei mesi se ne perde almeno uno tra notifiche, termine per memorie e decisione. Inoltre, se l'esistenza di un termine per la chiusura delle indagini ha comunque un valore sollecitatorio, occorre tenere conto delle profonde riforme introdotte nel sistema dalla legge 16 dicembre 1999, n.479, che, rendendo il PM in larga misura soggetto alla richiesta di rito abbreviato dell'imputato, comporta che il primo non può più limitarsi ad acquisire fonti di prova ma deve compiere indagini complete. Inoltre la sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti dopo la scadenza del termine, perché il PM non ha chiesto la proroga è antitetica al concetto di inutilizzabilità come repressione di gravi illegalità, come precisato più avanti. Una possibilità potrebbe essere abolire le proroghe e stabilire i termini direttamente nella misura stabilita dall'art. 407, che verrebbe a sostituire il comma 2 dell'art. 405, mentre l'art. 406 andrebbe soppresso, ad eccezione del comma 8.

5. L'accelerazione dei tempi passa anche attraverso la **deflazione**, che finora è stata attuata prevalentemente per via di depenalizzazione di categorie di reati. Se e in quale misura sono ancora possibili depenalizzazioni è tema di carattere sostanziale che investe valori eminentemente politici. Riteniamo però che alle misure di semplificazione e di accelerazione di carattere processuale vada aggiunto uno strumento di flessibilità interno al sistema, capace di fare deflazione effettiva quale l'**irrelevanza penale del fatto**, che esiste da oltre dieci anni nell'ordinamento minorile e ormai anche per il giudice di pace. Si tratta di riprendere sul punto l'originario progetto Carotti, in forme che rendano possibile l'archiviazione. Non c'è *vulnus* al principio di obbligatorietà, perché l'irrelevanza penale è controllata dal giudice, e costituisce uno **sviluppo del principio di offensività** già affermato, sia pur timidamente, dalla Corte Costituzionale. Occorre aver fiducia nel giudice e offrirgli uno strumento capace di conferire flessibilità al sistema nell'esame del caso singolo: si pensi a falsi innocui commessi con il consenso dell'avente diritto, alla coltivazione di una piantina di marijuana, a forme di resistenza a pubblico ufficiale senza violenza. Si propone di tenere conto sia dell'entità del danno o del pericolo, sia della personalità del reo. Si tratta di una formulazione generale, analoga a quelle più volte usate dal legislatore in tema di attenuanti o aggravanti, che però ha in sé parametri noti (quali la tenuità del danno o la personalità dell'imputato, desumibile dai precedenti o dalle modalità dell'azione).

6. Le modifiche ulteriori che si propongono hanno anch'esse attinenza con lo spirito del processo accusatorio, che richiede una difesa forte, capace di concorrere effettivamente a formare la prova, una oralità effettiva in cui il dibattimento abbia una concentrazione tale da consentire un vivo ricordo delle prove assunte. Perché ciò possa realizzarsi occorre però superare l'attuale concezione fortemente individualistica della professione di avvocato (e occorrerebbe anche realizzare una difesa d'ufficio organizzata e retribuita dallo Stato, con il trattamento e le garanzie della magistratura, ma una piena indipendenza funzionale, e un ruolo di consulenti tecnici alle sue dipendenze, ma ciò esula dalle proposte di modifiche realizzabili senza oneri e in tempi brevi).

**In ogni caso occorre seguire il criterio di abolire forme inutili, di responsabilizzare i difensori e di realizzare, per quanto possibile, il principio della concentrazione del dibattimento.** Riesce difficile, per esempio, pensare che il difensore possa chiedere un rinvio per impedimento professionale e non abbia neppure l'onere di accertare se l'istanza è stata accolta e a quale udienza il processo è stato rinviato, o che l'imputato possa scegliere di non comparire per dieci udienze e allegare un legittimo impedimento per l'undicesima, che magari non riguarda affatto la sua posizione. L'obiettivo di un intervento razionalizzatore è quello di **rendere più agevole difendersi efficacemente nel processo, e più difficile difendersi dal processo.** Conseguentemente va evitata, per quanto possibile, la ripetizione di intere fasi o gradi di giudizio, se l'esigenza di garanzia e rispetto dei diritti delle parti può essere soddisfatta altrimenti. Ciò comporta, anzitutto, una riflessione in tema di competenza per territorio e di nullità.

Per il primo argomento occorre ritornare al testo originario del codice, prima delle sentenze della Corte costituzionale nn. 76/93 e 70/96, **evitando la regressione alla fase delle indagini preliminari.** Nel frattempo infatti è entrato in vigore il principio della ragionevole durata, l'udienza preliminare è divenuta un giudizio complesso a seguito delle modifiche della legge Carotti, il principio che gli atti compiuti dal giudice incompetente conservano validità è sempre operante. L'unico possibile temperamento potrebbe essere la remissione in termini per l'abbreviato o l'eventuale patteggiamento, da celebrare, in deroga al regime ordinario e analogamente a quanto avviene per il rito direttissimo, davanti al giudice dichiarato competente, che, ricevuti gli atti, dovrebbe fissare con decreto il dibattimento.

**Quanto alle nullità, il principio dovrebbe essere che non esistono nullità insanabili a priori, in quanto violazioni di forma, ma lesioni di diritti sanabili o meno,** alcune anche nei successivi gradi di giudizio, come avviene ad esempio in appello per la mancata ammissione all'oblazione (art. 604 comma 7), e che la difesa non possa giocarsi una nullità direttamente in Cassazione, imponendo a quel punto la ripetizione del processo dalle indagini preliminari. È opportuno lasciare la rilevabilità d'ufficio per le nullità previste dall'art. 178, ma la parte deve sempre dedurle nei termini indicati dall'art. 180.

Anche la categoria dell'inutilizzabilità va meglio precisata, alla luce delle recenti esperienze. L'istituto nacque, opportunamente, per reagire a casi gravi: perquisizioni senza mandato, intercettazioni illegittime, confessioni estorte. Nella legislazione successiva è diventato un mezzo per sanzionare deviazioni anche minime dal modello legale, determinate persino da leggi successive che hanno modificato le modalità di acquisizione. Basta ricordare le vicende relative alla introduzione dell'art. 141 *bis* e alle modifiche dell'art. 513, con relativi contrasti giurisprudenziali, interventi della Corte costituzionale e del legislatore, con due diverse discipline transitorie nel giro di un anno. Va quindi previsto che l'inutilizzabilità è riservata alle prove **“acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati”**, essendo altrimenti sufficienti le nullità o versandosi in situazione di mera irregolarità. Sarebbe poi opportuno precisare, in un comma successivo, che **“le modifiche processuali delle modalità di assunzione delle prove non comportano l'inutilizzabilità di quelle legittimamente assunte secondo la legge vigente al momento dell'acquisizione”**.

7. Vanno riviste la disciplina delle **notifiche, favorendo al massimo l'elezione o la dichiarazione di domicilio, che dovrebbero divenire obbligatorie** eliminando la maggiore causa di nullità (si tratta, in fondo, di generalizzare le comunicazioni e gli obblighi già previsti dall'art. 161, indipendentemente dalla necessità di compiere un atto “garantito”) e quella **degli impedimenti**. Infatti, per quanto riguarda l'imputato, in un processo che non consente l'autodifesa, pochi sono i momenti che rendono necessaria o utile la sua presenza; e, per quanto riguarda il difensore, esistono larghi spazi per rendere obbligatoria, in determinate udienze, la nomina del sostituto processuale senza alcuna compromissione delle effettive esigenze difensive. Si tratta per lo più di piccole modifiche, la cui ragionevolezza sembra però evidente, e il cui effetto complessivo è rilevante. La sola riduzione e semplificazio-

ne delle notifiche, oltre ad accorciare i tempi ed il lavoro delle cancellerie, riduce le occasioni di nullità. Nello stesso tempo occorre dare un segno di onestà culturale: **ci sono esigenze reali di rafforzamento di alcune garanzie** (penso in particolare al processo allo **straniero o al cittadino irreperibile e difeso di ufficio**, e alla **custodia cautelare** già citata.)

**8. Il giudizio contumaciale** è ormai anacronistico. Non ha alcun significato attribuire maggiori diritti, in termini di notifiche, all'imputato che è stato ritualmente avvisato del dibattimento, ma non intende comparire. In quasi tutti i paesi la presenza dell'imputato è obbligatoria, e in Spagna, in Germania e nel Regno Unito è addirittura prevista, anche per reati lievissimi, la custodia cautelare per assicurare la presenza dell'imputato nel dibattimento. Se non si vuole arrivare ad una soluzione così radicale, l'imputato regolarmente citato che decide di non presenziare al processo va considerato assente. Per quanto riguarda, viceversa, il **contumace irreperibile citato ai sensi dell'art. 159 cpp** si impone un'esigenza di garanzia, che prevale sull'esigenza di celerità. Sembra opportuno prevedere che il giudizio si svolga nelle forme attuali, in tutti i gradi, ma la sentenza sia eseguibile solo dopo deliberazione della Corte d'appello, con procedimento analogo a quello previsto dall' art. 704 per l' estradizione, osservate le cautele previste dagli artt. 716, 717 e 718. Peraltro, data la dispendiosità del sistema, **si potrebbe prevedere un termine di prescrizione della pena abbreviato rispetto a quello previsto dall' art. 172 CP per le condanne a pena detentiva inferiori ad una certa soglia.** Per pene lievi è dispendioso ed antieconomico, oltre che sostanzialmente ingiusto, eseguire la condanna dopo dieci anni (cinque per le contravvenzioni), e recenti casi hanno dimostrato come un'esecuzione così tardiva per reati di non rilevante gravità non sia più accettata dal costume. Per non parlare poi delle decine di migliaia di euro aggiunte a molti anni di pena detentiva in materia di stupefacenti, che non vengono mai riscosse.

## BOZZA DI ARTICOLATO

### I. Irrilevanza penale del fatto

**Art. 408: Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per irrilevanza penale del fatto.**

Dopo le parole “se la notizia di reato è infondata” aggiungere “ o se, in relazione all’ esiguità del danno o del pericolo cagionato, alle modalità della condotta e alla personalità dell’ autore, il fatto è penalmente irrilevante”.

Aggiungere l’ irrilevanza penale del fatto tra le formule di proscioglimento agli artt. 425 comma 1 e 529 comma 2.

## **II. Prescrizione del reato**

**Art.159 C.P.**

Al primo comma aggiungere un comma 1 bis: “ Il corso della prescrizione è altresì sospeso dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena concordata fino alla sentenza irrevocabile. La sospensione riprende il suo corso se la sentenza di condanna è annullata da sentenza di merito successiva o dalla Corte di Cassazione, salvo che la riforma o l’ annullamento non riguardino esclusivamente la misura della pena, l’ esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione.”

## **III. Prescrizione della pena**

**Art 172**

Il comma due è così modificato: **Le pene della multa e della reclusione non inferiore a due anni si estinguono nel termine di cinque anni, quelle dell’ arresto e dell’ ammenda in tre anni”.**

**L’ art. 173 è abrogato.**

## **IV. Competenza**

Artt. 23 e 24.

Va ripristinato il testo anteriore alle sentenze della Corte costituzionale nn 76/93 e 70/96.

All’ art. 23 va introdotto un terzo comma: “ L’ imputato può chiedere al giudice cui sono stati tramessi gli atti, il giudizio abbreviato o, con il consenso del PM, l’ applicazione della pena concordata. In tal caso il giudice procede immediatamente nelle forme previste dall’ art. 452 comma due, 438, 441, 441 bis e 442 c.p.p.”

## **V. Difensori, imputati, impedimenti e notifiche**

Art. 102

Soluzione radicale: aggiungere un secondo comma: **“La nomina del sostituto è obbligatoria in caso di impedimento del difensore.”**

Soluzione meno radicale: aggiungere al periodo precedente: **“ad eccezione dell’ udienza di trattazione delle questioni preliminari e di richiesta delle prove, e della discussione finale.”**

Sembra utile favorire al massimo l’ elezione o la dichiarazione di domicilio, responsabilizzando l’ imputato e il difensore, previa effettiva informazione delle conseguenze dell’ atto. Si propongono perciò le seguenti modifiche:

**Rubrica:** sostituire quella attuale con **“obbligo di dichiarare o eleggere domicilio”**

Alla fine del primo periodo, dopo le parole **“per disposizione dell’ autorità giudiziaria”** inserire: **“ L’atto deve contenere le stesse avvertenze indicate al comma precedente”**. Il resto del comma 2 andrebbe così sostituito: **“ non è consentita la notificazione dell’ atto contenente l’ invito col mezzo della posta. In caso di mancata dichiarazione o elezione di domicilio, se l’ atto non è stato notificato personalmente l’ autorità procedente dispone la rinnovazione della notificazione, anche a mezzo della polizia giudiziaria.”**

L’ obbligo di dichiarare o eleggere domicilio e le sue conseguenze andrebbero inseriti anche all’ art. 369 bis e all’ art. 552 per la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 420 quater

**Il giudizio contumaciale va abolito come forma ordinaria dipendente dalla libera scelta dell’ imputato:** l’ imputato regolarmente avvisato deve essere considerato assente per rinuncia. In conseguenza:

Nel primo comma il giudice, anzichè dichiarare la contumacia, **“ ordina procedersi in assenza”**; dal secondo comma va soppresso l’ inciso **“il giudice revoca l’ ordinanza che ha dichiarato la contumacia . In tal caso l’ imputato”**. Analoghi adattamenti vanno portati ai commi 4 e 5.

In conseguenza:

Vanno adattati formalmente gli artt. 489 e 490; l’ art. 519 comma due nel senso che **il termine a difesa può essere chiesto dall’ imputato o dal suo difensore. Va abrogato l’ art. 520, come anche l’ art. 548 comma terzo (notifica dell’ estratto della sentenza al contumace).**

Art. 420 ter

Anche **gli impedimenti dell’ imputato e del difensore vanno ristrutturati secondo ragionevolezza.**

Va abolito l’ incondizionato diritto dell’ imputato ad assistere a tutte le udienze, anche quelle che non riguardano la sua posizione. Del resto il diritto di fare dichiarazioni si può realizzare anche con uno scritto affidato al difensore. Inoltre almeno nel caso che l’ imputato impedito sia assistito da difen-

sore di fiducia, gli si potrebbe affidare l' onere di informarsi presso costui della data del rinvio. Egualmente il difensore di fiducia impedito potrebbe fare lo sforzo di informarsi sulla data di rinvio, quando questo è determinato da suo impedimento.

Conseguentemente, si propone la seguente modifica al comma 1 “ **Quando l' imputato, anche se detenuto, non si presenta ad un' udienza in cui deve essere compiuto un atto che richiede la sua presenza, e risulta che l' assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire, il giudice con ordinanza, anche d' ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia dato avviso all' imputato non assistito da difensore di fiducia**”.

Si è ritenuta superflua la specificazione del caso fortuito, forza maggiore, impedimento.

Per l' impedimento del difensore si richiama quanto detto sub 102.

## VI. Nullità

Art. 179

**Sopprimere al primo comma** le parole iniziali “sono insanabili”, e **al secondo comma**, dopo “sono altresì” sopprimere “insanabili e sono”.

**Aggiungere un terzo comma: “le altre nullità previste dall' art. 178 sono rilevate anche d' ufficio, ma non possono essere più rilevate dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo”.**

Art. 180

Sostituire con il seguente: “**le nullità previste dall' art. 178 possono essere dedotte dalle parti esclusivamente nei termini indicati dal terzo comma dell' articolo precedente**”

Occorre poi coordinare con tale normativa l' art. 604 commi 4 e 5.

Art. 183

**Aggiungere un' alinea c : “Quando, d' ufficio o su deduzione di parte, il giudice dichiara una nullità, sentite le parti, adotta, qualora sia necessario e possibile, i provvedimenti per la sua eliminazione, rimettendo in termine la parte per l' esercizio delle facoltà compromesse dalla nullità, e disponendo la rinnovazione degli atti nulli.”**

Art. 185

**Premettere: “salvo quanto disposto dall' art. 183 lett. c”**

Art. 415 bis

L' articolo non ha più alcun senso per i procedimenti con udienza preliminare, dopo la riforma della legge Carotti. Non c' è facoltà prevista da quest' articolo che non possa essere esercitata davanti al GUP. L' articolo ha invece un senso per i procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica.

Perciò andrebbe spostato di sede, come art. 550 bis, e riservato ai procedimenti di competenza del tribunale monocratico

## VII. Inutilizzabilità

Art. 193

Al comma uno, dopo le parole “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge “ inserire le parole “**a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati**”.

Aggiungere il comma seguente: “**Le modificazioni delle modalità di assunzione delle prove non comporta l’ inutilizzabilità di quelle legittimamente acquisite seconfo la legge vigente al momento dell’ acquisizione**”

## VIII. Libertà personale

**Art. 285 bis :** “**In luogo della custodia cautelare in carcere, nei procedimenti diversi da quelli indicati dall’ art. 51 comma 3 bis, il pubblico ministero può richiedere e il giudice può applicare cumulativamente le misure del divieto e obbligo di dimora e le misure interdittive o gli arresti domiciliari se le esigenze cautelari possono essere egualmente soddisfatte.**”

**Art 291 e 292:** premettere al testo dei due articoli: “**nei procedimenti per i delitti previsti dall’ art. 51 comma tre bis, e per i reati connessi quando la richiesta è presentata congiuntamente**”.

**Art. 294 bis:** “ **Nei procedimenti per reati diversi da quelli previsti dall’ art. 51 comma tre bis il pubblico ministero chiede la misura al tribunale competente per il dibattimento, in composizione collegiale, trasmettendo gli atti indicati dall’ art. 291 comma 1.**

**Se ritiene la propria incompetenza il tribunale trasmette gli atti al giudice competente, dandone avviso al pubblico ministero.**

**Se ritiene la richiesta manifestamente infondata il tribunale la dichiara inammissibile con ordinanza, altrimenti quando ha completato l’ esame degli atti e comunque entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, ne dà avviso al pubblico ministero, e, se la misura richiesta è diversa da quelle indicate agli artt. 284, 285 e 286, deposita gli atti indicati dal PM dandone avviso alle parti e al difensore di fiducia, se già nominato, o ad un difensore d’ ufficio e fissa l’ udienza in camera di consiglio non prima di cinque giorni dalla notifica alla persona sottoposta alle indagini.**

**Art. 294 ter:** “**Se ha chiesto una delle misure previste dagli artt. 284, 285, 286 il pubblico ministero, ricevuto l’ avviso che il tribunale ha completato l’ esame degli atti, può disporre il fermo della persona sottoposta alle indagini, eventualmente in uno dei luoghi previsti dall’ art. 284, con le**

opportune prescrizioni. Se non intende disporre il fermo o se la persona sottoposta alle indagini è irreperibile, ne dà comunicazione al tribunale, al quale trasmette il verbale di vane ricerche redatto con le forme previste dall' art. 295. Il tribunale procede alla fissazione dell' udienza camerale con le modalità e nei termini previsti dall' articolo precedente.

Per l' esecuzione del fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall' art. 293 comma 1.

Se il fermo viene eseguito, il pubblico ministero dispone la traduzione del fermato entro quarantotto ore dal fermo, davanti al tribunale per la convalida e l' emissione della misura, dando avviso al difensore della data dell' udienza.

Il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non rispetta le prescrizioni indicate al comma precedente.

L' udienza di convalida si svolge con le forme previste dall' art. 391 in quanto compatibili, ma la presenza del pubblico ministero è obbligatoria, e la difesa può chiedere un termine non superiore a tre giorni. In tal caso il tribunale proroga il fermo nella stessa misura.

Le parti possono produrre documenti; la difesa può offrire garanzie per il rispetto delle esigenze cautelari.

Subito dopo la emissione della misura e prima della chiusura dell' udienza le parti possono concordare che si proceda con rito direttissimo, al quale il tribunale procede immediatamente con le modalità previste dall' art. 558."

Art 294 quater: "Se dopo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della richiesta di misura cautelare il PM la ripropone sulla base degli stessi elementi il tribunale o il giudice delle indagini preliminari nei procedimenti di propria competenza, la dichiarano inammissibile con ordinanza.

Durante le indagini preliminari il giudice delle indagini preliminari e il tribunale procedono nei modi previsti dagli artt. 292, 294 bis e ter, secondo la rispettiva competenza, anche quando il pubblico ministero richiede la sostituzione della misura applicata con altra più grave per aggravamento delle esigenze cautelari. Per tutte le altre modifiche è competente il giudice per le indagini preliminari."

Art. 308: al comma due sostituire e parole "due mesi" con le parole "sei mesi".

Art. 309: al primo comma premettere le parole "avverso le misure cautelari per i delitti previsti dall' art. 51 comma 3 bis e per quelli eventualmente concorrenti"

Art. 310 Abrogato.

Art. 311 Dopo le parole "contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309", sopprimere le parole "e 310" e sostituirle con "294ter, quater e contro le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali".

**Disposizione transitoria:**” fino alla riforma delle circoscrizioni, da attuare, con opportuni accorpamenti entro due anni dall’ entrata in vigore della presente legge, nei tribunali con un organico inferiore a 15 giudici il pm chiede la misura al tribunale più vicino avente organico di almeno quindici giudici”

### **IX. Sequestri**

**Gli artt. 318, 322, 322 bis, 324 sono abrogati.**

### **X. Termini di durata delle indagini preliminari**

**Art. 405:** Il primo periodo del secondo comma è così sostituito “**Salvo quanto previsto dall’ art. 415 bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro i termini indicati all’ art. 407, decorrenti dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato**”.

**Art. 406:** **soppresso.**

**Art. 407:** **al primo comma è soppressa la parola “comunque”. Al terzo comma sono sopprese le parole “ o prorogato dal giudice”.**

**Anche l’ art. 415 bis (peraltro da modificare come già detto sopra) andrebbe formalmente adattato sopprimendo il riferimento alla proroga.**

### **XI. Processo contro imputati irreperibili**

**Art. 650:** aggiungere un terzo comma: “ **tuttavia se la sentenza è stata emessa nei confronti di imputato citato come irreperibile, difeso d’ ufficio e non comparso in alcun grado, il condannato può chiedere entro quindici giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna, il riesame della stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’ art. 704 cpp. La corte conferma o annulla la sentenza di condanna.**”